

CIRCOLARE N° 16-2014 DEL 21 MARZO 2014

DM 4 marzo 2014

*“Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³ “.
(GU n.62 del 15-3-2014)*



Il ministero dell'Interno, con **Decreto 4 marzo 2014** (pubblicato in GU n.62 del 15-3-2014) ha modificato la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei **depositi di gas di petrolio liquefatto** con capacità complessiva **non superiore a 13 m³**.

Il decreto (che entrerà in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) **modifica le disposizioni del DM 14/5/2004** che recava la regola tecnica per queste attività e si applica (vedi articolo 1 del DM 4/3/2014) ai **depositi di nuova installazione** e ai **depositi esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti, mentre non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto (reso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 1° agosto 2011, n. 151).

Pertanto:

- si applica ai depositi di nuova installazione;
- si applica ai depositi esistenti al 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso sulla GU in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti;
- non si applica ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Di rilievo, la sostituzione del paragrafo 2 (Riferimenti normativi) delle disposizioni generali (Titolo I) che, con la modifica, assume questa forma: “Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore:

- *UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL – Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m³ - Progettazione e fabbricazione.*
- *UNI EN 14570 -Attrezzature e accessori per GPL -Equipaggiamento di serbatoi per GPL, fuori terra e interrati.*
- *UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL -Ispezione e riqualifica dei serbatoi per gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità geometrica minore o uguale a 13 m³ ”.*

Fra le modifiche, si inserisce la definizione di "serbatoio da interro (o serbatoio interrato)" inteso come "serbatoio fisso specificamente previsto per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4".

E sempre sui serbatoi interrati, al paragrafo 9 "Recinzione" dopo il punto 1 viene aggiunto il punto «1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito è collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi alternativi alla recinzione sono consentiti, purché assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione è ritenuta equivalente se costituita da una struttura che abbia i seguenti requisiti:

- sia non combustibile
- racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito
- sia ventilata e chiudibile con lucchetto.»

Mentre **sempre al Paragrafo 9**, dopo il punto 4, viene aggiunto il seguente «4 bis. Il serbatoio ricoperto può essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.».

Inoltre, si aggiornano i **referimenti normativi** con una nuova elencazione "indicativa e non esaustiva", di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacità fino a 13 m³. Viene fra l'altro aggiunto **un nuovo punto, il 5.2.4** che recita «I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.»

Modifiche anche al **Titolo III del DM 14/5/2004** nella parte relativa al paragrafo 7 "Distanze di sicurezza" ed in materia di segnaletica, richiedendo con il punto 5 bis che la segnaletica in forma rigida, autoadesiva o verniciata, sia conforme ai requisiti specifici che figurano nell'**allegato XXV del Testo Unico di Sicurezza** e deve essere applicata:

- sulla recinzione del deposito, oppure
- sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure
- su supporto autonomo.

Infine, segnaliamo la **modifica del Titolo V del DM 14/5/2004**, in particolare al paragrafo 15 "Estintori" si dispone che «In prossimità del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C.».